



Camera di Commercio
Reggio Emilia

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

STATUTO

Approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 6 del 14 maggio 2012
Modificato con Delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 31 maggio 2013

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

art. 1 - Natura e finalità

art. 2 - Sede, Uffici distaccati ed Emblema

art. 3 - Funzioni Camerali

art. 4 - Sistema Camerale

art. 5 - Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

art. 6 - Potestà statutaria e regolamentare

art. 7 - Pari opportunità

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

art. 8 - Gli Organi camerali

art. 9 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

art. 10 - Competenze del Consiglio camerale

art. 11 - I Consiglieri camerali

art. 12 - Funzionamento del Consiglio camerale

art. 13 - Regolamento interno del Consiglio camerale

art. 14 - Commissioni consiliari

art. 15 - Giunta camerale

art. 16 – Giunta camerale: competenze

art. 17 - Componenti della Giunta

art. 18 - Funzionamento della Giunta

art. 19 - Il Presidente della Camera di Commercio

art. 20 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

art. 21 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

art. 22 - Obbligo di astensione

art. 23 – Consulta delle associazioni

art. 24 – Consulta provinciale dei liberi professionisti

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 25 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

art. 26 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

art. 27 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

art. 28 - Il Segretario Generale

art. 29 - Le funzioni dei Dirigenti

art. 30 - Assetto organizzativo

art. 31 – Personale

art. 32 – Organismo indipendente di valutazione

art. 33 - Regolamento di organizzazione e dei servizi

TITOLO III - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARI E I MODULI COLLABORATIVI

art. 34 - Partecipazioni della Camera di Commercio

art. 35 - Aziende speciali

art. 36 - Partecipazioni

art. 37 - Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

art. 38 - Istituti di partecipazione

art. 39 - Diritto di informazione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

art. 40 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

art. 41 – Fondo di perequazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 42 - Pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

art. 43 - Revisione dello statuto e dei regolamenti

art. 44 - Norme di rinvio

ALLEGATO "A" - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio", è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 c.4 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale provinciale, promuovendone lo sviluppo nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente statuto.
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria nonché della potestà regolamentare che si esplicano nell'ambito delle leggi vigenti.

Articolo 2

Sede, Uffici distaccati ed Emblema

1. La sede della Camera di Commercio è in Reggio Emilia e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni ovvero nel medesimo Comune.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.
3. L'emblema della Camera di Commercio è rappresentato dall'Antico sigillo dell'Arte della seta reggiana. A destra del disegno compare il segno identificativo del Sistema Camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione di Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Articolo 3

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna. Attua, tra l'altro, iniziative dirette a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, la diffusione della qualità, dell'innovazione ed il trasferimento delle

tecnologie nel sistema economico, la promozione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.

3. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

4. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione, effettua i servizi previsti dalla legge n. 580/93 e da altre norme. In particolare:

- a. esercita l'azione inibitoria nei confronti delle clausole vessatorie inserite nei contratti di cui all'art. 1469 sexies C.C.;
- b. promuove forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. Promuove altre iniziative finalizzate a tali attività;
- c. promuove l'elaborazione e l'adozione di contratti tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti;
- d. effettua servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese, consumatori e utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni;
- e. svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.

6. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 4

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio di Reggio Emilia, con le altre Camere di Commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di Commercio, l'Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «UnionCamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il Sistema Camerale italiano. Fanno parte altresì del Sistema Camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese della circoscrizione di competenza.

3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal Sistema Camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

4. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale. La stessa Unione promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.

5. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione Regionale per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del Sistema Camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.

Articolo 5

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio.

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato. La Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro. Recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni; promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica.

2. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

3. La Camera di Commercio formula pareri, promuovendo eventualmente le conclusioni di accordi, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'art. 2, sesto comma della Legge 580 del 1993.

4. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

5. Nell'esercizio della propria attività, la Camera di Commercio si ispira ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

Articolo 6

Potestà statutaria e regolamentare

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio di Reggio Emilia e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. Le norme statutarie disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli stessi, le forme di partecipazione e stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti in carica.
4. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
5. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica .
6. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima, sono deliberati con la maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 7

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, a parità di voti si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nel Consiglio camerale; si procede, in subordine, a votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno aziende speciali, enti e società, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. La rappresentanza di genere di cui al precedente comma 2 è computata con riferimento alla più elevata unità intera dalla stessa determinata.
6. Tra i membri effettivi e supplenti dei Collegi dei Revisori dei Conti dell'Ente camerale e delle aziende speciali deve essere garantita la presenza di entrambi i generi; L'Ente camerale richiede alle amministrazioni competenti designazioni conformi a tale principio.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 8

Gli Organi camerali

1. Sono Organi della Camera di Commercio:

- il Consiglio camerale,
- la Giunta camerale,
- il Presidente,
- il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si applicano l'art. 12 c. 7 e art. 15 c. 2 e 3 della L. 580/1993 ad eccezione dei casi in cui, a norma di legge o di statuto, sia richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 9

Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da venticinque rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, delle cooperative, del turismo, dei trasporti e spedizioni, del credito-assicurazioni e dei servizi alle imprese, nonché da tre rappresentanti, di cui due, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta istituita presso l'Ente camerale.

2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

4. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti.

5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto e che viene aggiornato alle scadenze e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dei decreti attuativi in vigore.

7. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Articolo 10

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell'Ente, determina l'indirizzo generale e strategico della Camera di Commercio, esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica, controlla l'esecuzione degli atti, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. Il Consiglio:

- a. predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- c. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- e. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
- f. determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze;
- g. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
- h. adotta il proprio Regolamento interno di funzionamento, nonché i Regolamenti nelle materie di competenza camerale aventi rilevanza esterna all'Ente;
- i. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto;
- j. delibera l'istituzione, su specifici argomenti, delle Commissioni consiliari consultive.

3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 11

I Consiglieri camerali

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché dalla Consulta di cui all'art 24, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155/2011 e n. 156/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
4. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e la durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data dell'insediamento. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art.13, comma 3, della L. 580/1993, e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011 e succ. mod. e integrazioni. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
7. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
4. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali del Sistema Camerale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 13

Regolamento interno del Consiglio camerale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c. i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e. i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 14

Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati degli esperti, anche a seguito di indicazioni da parte di Associazioni di categoria.

Articolo 15

Giunta camerale

1. La Giunta è organo collegiale ed esecutivo della Camera di Commercio. È costituita dal Presidente e da 8 componenti di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della stessa con arrotondamento all'unità inferiore.

2. Il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della Giunta nella riunione, convocata con almeno quindici giorni di preavviso ed immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente.
3. In caso di parità di voti fra rappresentanti del medesimo settore, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.
5. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per non più di due volte.

Articolo 16

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a. nomina fra i propri componenti il Vicepresidente;
 - b. predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
 - c. definisce, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - d. riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;
 - e. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - f. delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie ;
 - g. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - h. delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati, nonché l'istituzione di osservatori;
 - i. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;

- j. delibera sulla istituzione dei servizi di arbitrato e di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- k. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- l. formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- m. adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento interno di funzionamento ed i regolamenti di attuazione delle iniziative di promozione dell'economia della Provincia, nonché in generale i Regolamenti nelle materie di competenza camerale aventi rilevanza interna all'Ente;
- n. designa il Segretario Generale;
- o. delibera le linee fondamentali di ordinamento degli uffici, nonché, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale di reclutamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
- p. nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, il Conservatore del Registro delle Imprese e , sempre su proposta del Segretario Generale, conferisce gli incarichi dirigenziali;
- q. approva il ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 4 della D. Lgs. 150/2009, ivi comprese le linee generali del sistema di misurazione e di valutazione;
- r. approva il piano triennale della performance ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 nonché il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Articolo 17

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

4. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

5. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile da tenersi entro e comunque non oltre 45 giorni. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

6. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.

7. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Articolo 18

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente ; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti. La proposta si intende respinta.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica almeno due giorni prima della seduta.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 19

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti del Sistema Camerale, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b. in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
 - c. formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d. esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

Articolo 20

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del D. 156/2011, l'elezione del Presidente deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica del Presidente è risultata vacante.

Articolo 21

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo, salvo che il Consiglio non si sia riunito per mancanza del numero legale;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge accertate giurisdizionalmente;
 - c. per gravi e persistenti violazioni dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.
7. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 22

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito, nella funzione, dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

Articolo 23

Consulta delle associazioni

Fra tutte le associazioni di categoria, rappresentate dal proprio Presidente o da un suo delegato, aventi diritto alla designazione dei membri del Consiglio camerale, è costituita una Consulta quale organo che potrà fornire pareri, valutazioni e indirizzi di carattere generale agli organi camerali. La Consulta delle associazioni potrà essere convocata esclusivamente dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni. La Consulta dovrà essere convocata almeno una volta all'anno.

Articolo 24

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni . Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'Albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

5. La consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 25

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di Dirigenti o funzionari pubblici; è garantita la presenza di entrambi i generi per almeno un terzo dei componenti.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni dalla data della delibera di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Fino a nuova nomina le funzioni vengono svolte dal supplente corrispondente.

Articolo 26

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci della società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Presidente che ne informa la Giunta e il Consiglio camerale.

CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 27

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi approvato dal Consiglio in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, orientamento ai risultati ed all'utenza, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 28

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza. Svolge le funzioni di segretario nelle riunioni di Giunta e di Consiglio camerale coadiuvando il Presidente.

2. Il Segretario Generale sovrintende al personale dell'Ente , secondo le previsioni delle norme di legge in materia di decentramento della Pubblica Amministrazione .

3. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, attualmente tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 20, comma 5, della L. 580/1993, o in base alle norme vigenti all'epoca della nomina.

4. Al Segretario Generale, oltre ai compiti propri previsti dalla normativa vigente in tema di autonomia e decentramento della pubblica amministrazione, spettano le funzioni che di volta in volta la Giunta camerale vorrà attribuirgli per il corretto funzionamento dell'Ente. E così:

- a. adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti di sua competenza, anche quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Propone alla Giunta il conferimento degli incarichi dirigenziali nonché la nomina del Conservatore e del Dirigente con funzioni vicarie;
- b. adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
- c. formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

- d. definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
- e. adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- f. assume il personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente;
- g. richiede pareri e consulenze;
- h. su proposta del Dirigente competente per materia promuove o resiste alle liti ed affida gli incarichi legali per l'assistenza in giudizio dell'Ente, con relativo potere di conciliare e transigere; in caso di conflitto di interessi del Segretario Generale, la competenza spetta al Vicario;
- i. adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Articolo 29

Le funzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
4. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 30

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e ciò in conformità alle previsioni delle norme di legge in tema di decentramento ed autonomia della Pubblica Amministrazione. Resta fermo tuttavia il potere di indirizzo generale della Giunta, così come previsto dal presente Statuto.

2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Articolo 31

Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.

2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Articolo 32

Organismi indipendenti di valutazione

1. La Giunta istituisce e regola la composizione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

2. Tale organismo esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. N. 150/2009 e dalle altre disposizioni e regolamenti in materia.

3. L'Organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

4. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 33

Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. La Camera di Commercio disciplina il proprio ordinamento interno attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici.

TITOLO III

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 34

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 c.4 della L. 580/1993 utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge n. 580/1993, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Articolo 35

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato nei rapporti con terzi e con i propri dipendenti, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono demandate dallo Statuto dell'Azienda stessa.
2. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, a cui la Camera di Commercio, assegnando alle stesse le necessarie risorse finanziarie e strumentali, può attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività.
3. Le Aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
4. La costituzione di aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici.
5. La Giunta assicura il raccordo delle aziende speciali con la Camera di Commercio.
6. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri Statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione e gli Statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale, nomina i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori, secondo le norme vigenti.

Articolo 36

Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, a consorzi aventi personalità giuridica e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, di norma legalmente riconosciute.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
4. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
5. Il Consiglio e la Giunta camerale, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

Articolo 37

Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
3. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Articolo 38

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

Articolo 39

Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori in principal modo tramite il sito internet camerale www.re.camcom.gov.it, nonché mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 40

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è regolata dal D.P.R. 254/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, e risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione.

Articolo 41

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'UnionCamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo della Camera di Commercio, sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. I regolamenti camerali sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e, ove previsto dalle vigenti disposizioni di legge, anche sul sito Internet istituzionale.

3. Le deliberazioni camerali sono pubblicate all'Albo della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi.

4. Lo Statuto camerale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio.

Articolo 43

Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali.

2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Le modifiche dei regolamenti sono deliberate dall'organo competente con la maggioranza prevista per la loro approvazione.

Articolo 44

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed i relativi regolamenti di attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 e 15, che modificano la composizione e il numero dei componenti degli organi camerali, entreranno in vigore a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio e della Giunta camerale che succederanno a quelli in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente Statuto.

ALLEGATO "A" - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 28 (ventotto) membri, secondo la ripartizione che segue:

Settori di attività economica	Numero di Consiglieri
Agricoltura	2
Artigianato	5
Industria	6
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Organizzazioni sindacali	1
Associazioni dei consumatori ed utenti	1
Liberi professionisti	1
TOTALE	28